

n. 24/2024 Reg. Sentenze
n. 1464/23 R.G. Tribunale
n. 5535/22 R.G. notizie di reato

TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA

SENTENZA

CONTESTUALE

REPUBBLICA ITALIANA

NI NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il GIUDICE ONORARIO del TRIBUNALE di PESCARA - dott.ssa Teresa De Lutiis - all'udienza pubblica del giorno 9/01/2024 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

OMISSIS

ASSENTE

Difensore di fiducia: OMISSIS

IMPUTATO

come da foglio allegato

CONCLUSIONE DELLE PARTI

con l'intervento di:

- P.M., in persona di OMISSIS
- Avv. OMISSIS
- le parti hanno concluso come da verbale

IMPUTATO

Del reato p.e p. dall'art. 81 c.p., art. 76 c. 3 D.L.vo nr. 159/11 perché, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, contravveniva al divieto impostogli con Foglio di Via Obbligatorio emesso del Questore di Pescara in data 08/04/2021 di fare ritorno nel Comune di Pescara per la durata di anni tre.

In Pescara 12/11/2022.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto in data 27/03/2023 il PM presso il Tribunale di Pescara ha citato a giudizio l'imputato per rispondere del reato trascritto in epigrafe.

All'udienza del 9/01/2024 veniva espletata l'istruttoria con l'audizione del teste indicato dalla Pubblica Accusa.

Quindi, nella stessa udienza, esaurita la discussione, il Tribunale ha pronunciato sentenza come da dispositivo di cui è stata data lettura in aula.

Si contesta all'imputato di avere violato le prescrizioni relative alla misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio emesso nei suoi confronti dal Questore di Pescara in data 8/04/2021.

Nessun dubbio può sorgere in ordine alla prova della sussistenza del fatto contestato.

Dalla documentazione contenuta nel fascicolo prodotta dal Pubblico Ministero emerge che al OMISSIS è stata applicata la misura di prevenzione sopra indicata in base alla quale gli era stato interdetto l'ingresso nel territorio del Comune di Pescara per la durata di tre anni.

Il provvedimento è stato notificato all'odierno imputato il giorno 11/05/2021.

Dall'istruttoria è emerso che nella data del 12/11/2022 l'imputato si trovava a Pescara in palese violazione del provvedimento restrittivo sopra indicato.

Tale condotta integra il reato di cui all'art. 76 comma terzo D.Lvo 159/11.

Detto questo, occorre rilevare che, in tema di contravvenzione al foglio di via obbligatorio, il giudice non può sostituire la propria valutazione al giudizio di pericolosità espresso dal Questore, in quanto, in tal modo, eserciterebbe un inammissibile sindacato giurisdizionale di merito sull'atto amministrativo.

Tuttavia gli è consentito un sindacato di legittimità, consistente nella verifica della conformità del provvedimento alle prescrizioni di legge, tra le quali rientra l'obbligo di motivazione sugli elementi da cui viene desunto il giudizio di pericolosità (Cass. 44221/14).

Ora, in base al combinato disposto di cui agli art. 1 e 2 della D.Lvo 159/11: a) il provvedimento di foglio di via obbligatoria può essere adottato nei confronti di soggetti pericolosi per la sicurezza pubblica che si trovino fuori dalla loro residenza; b) un soggetto può essere qualificato come socialmente pericoloso quando possa ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sia abitualmente dedito a traffici delittuosi, che viva anche in parte, abitualmente, di proventi di attività delittuose, che sia dedito alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica e morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.

Nel caso in esame, come si evince dalla lettura del provvedimento amministrativo, il provvedimento di foglio di via obbligatorio è stato adottato sul presupposto che l'imputato fosse gravato da

numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, per i reati contro la persona e già destinatario di misura di prevenzione.

Si rileva inoltre che l'imputato non svolgeva alcuna documentata attività lavorativa nel comune di Pescara né aveva interessi di qualsivoglia natura e che pertanto la sua presenza nel suddetto comune poteva costituire un pericolo per la sicurezza e al tranquillità pubblica (cfr. doc. in atti);

il provvedimento costituente il presupposto del reato oggetto della prospettazione accusatoria che va quindi ritenuto legittimo in ordine ai presupposti che ne legittimano l'adozione.

D'altronde l'imputato vanta molteplici precedenti anche specifici.

Tanto premesso, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 133 c.p., rilevato che dall'istruzione non sono emersi positivi elementi di giudizio che possano indurre al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 133 c.p. pena equa risulta essere quella di mesi quattro di arresto.

Ai sensi dell'art. 76 terzo comma D.Lvo 159/11 occorre disporre che, una volta scontata la pena, l'imputato sia tradotto nel luogo del rimpatrio.

Il riconoscimento della penale responsabilità, comporta, ai sensi dell'art. 535 c.p.p., la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.

Il difensore dell'imputato non ha fatto richiesta di sostituzione di pena sostitutiva, escludendo in particolare quella pecuniaria;

D'altronde si ritiene non sussistere le condizioni perché le misure sostitutive possano essere idonee alla rieducazione né possono assicurare la prevenzione del pericolo di reati da parte del medesimo imputato posto che si ha fondato motivo per ritenere che le prescrizioni eventualmente imposte non saranno adempiute

P.Q.M.

Visti gli art. 53 e 535 c.p.p., dichiara OMISSIS colpevole del reato ascrittogli e lo condanna, alla pena di mesi quattro di arresto, oltre al pagamento delle spese processuali.

Dispone che, scontata la pena, l'imputato sia tradotto nel Comune di rimpatrio.

Pescara, 9/01/2024

Il Giudice On.

dott.ssa Teresa De Lutiis